



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

N. 83 DEL 20/06/2026

OGGETTO:

**PROGETTO DI MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DELLA
CHIESA N. 38 - DETERMINA DI INCARICO
PROFESSIONALE ALLO STUDIO RE.API. SRL -
CUP: D82F26001120005 CIG: BC1D7E6163**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 e in vigore dal 25.12.2025, disciplina l'*"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili."*;
- ai sensi dell'art. 29 del decreto MASE del 7 agosto 2025 "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione del presente decreto;
- il 19 dicembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, redatte dal GSE;
- dal 02.02.2026 è operativo il nuovo Portaltermico 3.0 nell'Area Clienti GSE per il caricamento delle istanze di accesso agli incentivi;

PRESO ATTO che:

- il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- il nuovo Conto Termico prevede:
 - l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
 - l'ampliamento delle tecnologie incentivabili, il contributo anticipato per la redazione della Diagnosi Energetica riservato alle Pubbliche;
 - Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
 - l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione di Cantoira ritiene di fondamentale importanza il miglioramento energetico del patrimonio edilizio comunale al fine di ridurre i consumi energetici con il conseguente beneficio economico per l'amministrazione oltre che un beneficio in termini ambientali;
- tali obiettivi sono raggiungibili intervenendo sul patrimonio edilizio esistente di proprietà comunale, nell'ottica di perseguire l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO pertanto che è volontà dell'Amministrazione Comunale di presentare istanza di incentivi a valere sul Conto Termico 3.0 ai sensi del decreto MASE del 7 agosto 2025 *"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili."*, finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà comunale sito in via della Chiesa n. 38;

CONSIDERATO che per accedere agli incentivi, le istanze devono essere caricate sul nuovo Portaltermico 3.0 nell'Area Clienti GSE, corredate, tra l'altro del documento di Diagnosi Energetica dell'edificio;

VISTA l'esigenza di provvedere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno, con adeguate competenze tecniche per la redazione del progetto di riqualificazione e manutenzione dell'immobile comunale sito in via della Chiesa n. 38;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTA l'offerta pervenuta in data 07/04/2026 dallo Studio RE.API Srl, con sede in Rivoli, Corso XXV Aprile n. 12, relativa all'espletamento delle pratiche tecnico-professionali necessarie alla redazione del progetto di riqualificazione energetica e manutenzione del fabbricato comunale sito in via della Chiesa n. 38, per un corrispettivo di euro 6.000,00, oltre contributo previdenziale nella misura del 4% ed IVA di legge, per un importo complessivo pari ad euro 7.612,80;

RITENUTO:

- di affidare allo Studio RE.API.Srl le attività in parola per un importo di euro 6.000,00 oltre a cassa previdenziale 4% e IVA ai sensi di legge per complessivi 7.612,80 euro; in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di assumere idoneo impegno di spesa;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

DATO ATTO che il suddetto studio professionale risulta con D.U.R.C. in corso di validità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s. m e i;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 28 del 18/12/2025 è stato approvato il bilancio triennale 2026 – 2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18/12/2025 è stato approvato il PEG 2026 –2028;
- l'art. 183 del predetto D.lgs. afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D.Lgs. n. 267/00;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 5° comma, del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

- Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, allo Studio RE.API.Srl incarico per la redazione della documentazione tecnica relativa all'intervento di manutenzione e riqualificazione energetica dell'immobile comunale sito in via della Chiesa n. 38, per un importo di euro 6.000,00 oltre a cassa previdenziale 4% e IVA ai sensi di legge per complessivi 7.612,80 euro; precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Di imputare la spesa complessiva di euro 7.612,80 (cassa previdenziale e IVA inclusa), ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a carico del capitolo 3014/99 del bilancio triennale 2026/2028, annualità 2026;
- Di dare atto che il codice identificativo di gara è BC1D7E6163;
- Di dare atto del seguente codice CUP attribuito al progetto: D82F26001120005;
- Di approvare il Disciplinare di incarico da far sottoscrivere al professionista per l'accettazione dell'incarico;
- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC;
- Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- Di rilevare che l'affidamento di cui trattasi è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/201 e s.m.i.;
- Di dare atto che il pagamento della prestazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente

F.to VIVENZA FRANCA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

lì, 22/08/2026

Il Segretario Comunale
ROTONDO Dr. Francesco